

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA GENERATIVA**  
**DELLA SVIZZERA ITALIANA**

(Revisione 16 giugno 2011)

**DENOMINAZIONE**

Art.1

Con la denominazione Associazione di Psicologia Generativa della Svizzera italiana, è costituita un'associazione apartitica e aconfessionale ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS.

**SCOPI**

Art. 2

Gli scopi dell'Associazione sono:

2.1 Promuovere la dignità della professione nei campi della psicoterapia, del metodo fare storie, della gestione psicogenerativa dei gruppi, del counseling e dell'arteterapia e vegliare affinché siano rispettate le leggi e le regole deontologiche.

2.2 Tutelare gli interessi professionali, morali, economici e sociali dei membri nel libero esercizio della loro professione.

2.3 Curare il valore epistemologico del lavoro con le storie (con eventuali pubblicazioni).

2.4 Predisporre l'organizzazione di una formazione continua obbligatoria e riconoscere il lavoro delle persone che partecipano attivamente ai seminari e ai corsi di psicologia generativa, regolando le modalità di partecipazione e rilasciando dei certificati a seconda dell'occorrenza.

2.5 Offrire a genitori, insegnanti o altre persone interessate ai temi della psicologia generativa, un punto di riferimento per attività o percorsi di formazione.

## **SEDE**

### Art.3

L'Associazione ha la propria sede presso l'Istituto Ricerche di Gruppo e di Psicologia Generativa in via Breganzona 16 a Lugano.

## **MEMBRI**

### Art.4

L'APGSI è composta di membri ordinari, di membri in formazione e di membri sostenitori.

4.1 Sono **membri ordinari** coloro che hanno concluso il loro iter formativo nei singoli settori alle condizioni seguenti:

- a) *Per il settore di psicoterapia e di psicologia generativa*  
Le persone che hanno una qualifica di psicologo e/o di psicoterapeuta (Cfr.Regolamento di applicazione per il riconoscimento di psicologo e psicoterapeuta-legge sanitaria del 18.4.'89). Esse devono inoltre aver ottemperato alle esigenze del regolamento interno.
- b) *Per il settore di fare storie*  
Le persone che hanno una formazione universitaria o una formazione magistrale oppure una formazione e una pratica riconosciuta dalla commissione scientifica. Esse devono inoltre avere ottemperato alle esigenze del regolamento interno.
- c) *Per il settore di gestione psicogenerativa dei gruppi*  
Le persone che hanno una formazione universitaria  
Oppure una formazione e una pratica riconosciuta dalla Commissione scientifica. Esse devono inoltre aver ottemperato alle esigenze del regolamento interno.
- d) *Per il settore di counseling*  
le persone che hanno una formazione universitaria  
oppure una formazione e una pratica riconosciuta dalla commissione scientifica. Esse devono inoltre aver ottemperato alle esigenze del regolamento interno.
- e) *Per il settore di arteterapia*  
Le persone che hanno una formazione universitaria  
oppure una formazione e una pratica riconosciuta dalla commissione scientifica. Esse devono inoltre aver ottemperato alle esigenze del regolamento interno.

Sono **membri in formazione** coloro che non hanno ancora concluso il loro iter formativo e che operano per acquisirlo.

Sono **membri sostenitori** i simpatizzanti dell'APGSI che non ottemperano alle condizioni sopra indicate. Essi possono partecipare alle assemblee con diritto d'opinione ma senza diritto di voto.

#### Art.5

Ogni persona che desidera divenire membro dell'APGSI deve farne richiesta scritta al comitato esecutivo, organo competente per decidere in merito, e pagare la quota annuale.

#### Art.6

Ogni membro ha la facoltà di dimettersi secondo la sua volontà.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al comitato esecutivo. Il comitato può ritenere dimissionaria la persona che non paga la quota sociale da oltre un anno.

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### Art.7

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei membri
- b) Il Comitato esecutivo
- c) la Commissione scientifica
- d) L'ufficio di controllo e di revisione

### **ASSEMBLEA**

#### Art.8

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione ed è costituita da tutti i membri. Si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, di regola entro 3 mesi dalla fine di un anno civile, e può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta del comitato o di 1/5 dei membri. Ogni membro ordinario e in formazione ha diritto ad un voto se è in regola con la quota sociale annuale.

#### Art.9

Competenze dell'Assemblea:

- a) Approva gli statuti dell'Associazione e le sue successive modifiche
- b) Approva i rapporti di attività e di gestione
- c) Nomina il presidente, i membri del comitato, la Commissione scientifica e l'ufficio di controllo e di revisione
- d) Delibera sui temi portati all'ordine del giorno
- e) Stabilisce la quota sociale su proposta del comitato
- f) Pronuncia lo scioglimento dell'Associazione e decide la destinazione del patrimonio

#### Art.10

L'Assemblea può deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti. Le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei membri presenti riservate le decisioni di cui all'art.22.

In caso di parità decide il voto del presidente dell'Associazione

### **COMITATO ESECUTIVO**

#### Art.11

Il comitato esecutivo è composto da 3 fino a 7 membri provenienti dai cinque settori. Sono nominati per un periodo di 2 anni e sempre rieleggibili. Esso comprende un presidente, un vicepresidente e un segretario.

#### Art.12

Il comitato esecutivo viene convocato dal presidente secondo necessità o quando ne faccia richiesta uno dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità decide il voto del presidente.

#### Art.13

Il comitato esecutivo prende tutte le iniziative utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione ed esercita tutte le competenze che non sono espressamente attribuite ad altri organi. In particolare l'approvazione dei regolamenti interni dei vari settori nonché quelli per il finanziamento dell'associazione.

Esso nomina al suo interno un vice-presidente e un segretario.

Può costituire altre commissioni o gruppi di lavoro per gestire singoli settori di attività.

#### Art.14

Il presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi. L'Associazione è vincolata dalla firma individuale del presidente ed in caso di sua assenza da quella del vicepresidente.

### **COMMISSIONE SCIENTIFICA**

#### Art.15

La commissione scientifica è un organo consultivo e di accompagnamento alle attività dell'Associazione. Essa cura il valore epistemologico delle attività svolte tenendo conto degli elementi teorici della psicologia generativa e dei concetti bioniani.

#### Art.16

La commissione scientifica si compone di membri competenti nel campo della psicologia generativa e dei concetti bioniani e che ottemperano alle condizioni del Regolamento interno per l'ottenimento della qualifica di supervisore Apgsi. Vengono proposti dal comitato esecutivo e nominati dall'assemblea.

### **UFFICIO DI CONTROLLO E DI REVISIONE**

#### Art.17

Questo organo composto da due membri eletti dall'assemblea, verifica la gestione dei conti. Nominati dall'Assemblea per un periodo di un anno e rieleggibili, i revisori non possono far parte del comitato.

### **FINANZIAMENTO E RESPONSABILITÀ**

#### Art.18

I fondi dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote annue dei membri
- b) Dalle tasse per i certificati di riconoscimento come membro ordinario
- b) da doni, sussidi e legati
- c) dai proventi di attività e manifestazioni

#### Art.19

I fondi raccolti servono al funzionamento dell'Associazione e a sostenere le attività svolte all'Istituto.

Il comitato esecutivo decide della loro destinazione.

#### Art 20

L'Associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il proprio patrimonio. E' esclusa la responsabilità dei singoli membri.

### **MODIFICHE STATUTARIE, SCIOGLIMENTO**

#### Art.21

Le modifiche dello statuto sono valide se vengono approvate a maggioranza dai voti dei membri presenti all'Assemblea generale o dall'Assemblea straordinaria.

#### Art.22

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'assemblea generale convocata espressamente allo scopo.

La decisione deve essere accettata dai 2/3 dei membri presenti.

#### Art.23

In caso di scioglimento dell'Associazione i fondi disponibili saranno utilizzati secondo le decisioni prese dall'assemblea generale, che dovrà tener conto di quelle iniziative che proseguono scopi simili a quelli dell'Associazione.

E' esclusa la suddivisione del patrimonio fra i membri.

Costituzione APGSI e primo statuto: assemblea costitutiva 25.4.1997

Prima modifica dello statuto: assemblea ordinaria 16.2.2000

Seconda modifica: assemblea ordinaria 16.5.2001

Terza modifica: assemblea ordinaria 21.5.2003

Quarta modifica: assemblea ordinaria 1.6.2005

Quinta modifica (attuale): assemblea ordinaria 16.6.2011